



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO:** Art. 159 del D. L.gs 267/2000 - Quantificazione somme non soggette a procedure di esecuzione e di espropriazione forzata relative al 1° semestre 2020.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale nella seduta

Del 27/12/2019  
con deliberazione n. 111

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art.12 co.1° della L.R. 44/91:

- 
- SI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:  
\_\_\_\_\_ favorevole \_\_\_\_\_

Data 27/12/19 IL RESPONSABILE  
F.to Dott. A. Di Como

Li 27/12/2019

Li 27/12/2019

L'ASSESSORE RELATORE

IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO

F.to Dott. Enzo Alfano

F.to Dott.Andrea Di Como

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  
\_\_\_\_\_ favorevole \_\_\_\_\_

Data 27/12/19 IL RESPONSABILE  
F.to Dott. A. Di Como

**IMPUTAZIONE DELLA SPESA**

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €. \_\_\_\_\_

AL CAP. \_\_\_\_\_ IPR N. \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

## IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE

Visto l'art. 159 del D. Lgs 267/2000 che testualmente recita: "Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2° occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2° non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'art. 27, comma 1, numero 4, del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 151, comma 4, e non possono avere a oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3°;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2003 nella parte in cui prevede che l'impignorabilità delle somme destinate a fini pubblici non opera qualora i creditori vengano pagati senza seguire l'ordine cronologico delle fatture, o se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte del Comune;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del Tesoro del 28.5.93, che all'art. 1 definisce i servizi indispensabili dei Comuni;

Vista la deliberazione della G. M. n. 835 dell'8 ottobre 1993 con la quale sono stati individuati i servizi indispensabili di questo Comune;

Considerata, pertanto, la necessità di quantificare le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1° semestre 2020;

Preso atto che con la deliberazione della Commissione Straordinaria - adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale - n. 5 del 15/02/2019, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetro, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Che l'art. 248, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prevedono che, 1. "A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio. 2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. 3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge";

Che la dichiarazione di dissesto consente all'ente, sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 del TUEL di impegnare, per ciascun intervento, somme complessivamente non superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso;

Preso atto che sono in corso le procedure per l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020;

Appurato, che dai dati desunti dai documenti contabili relativi all'esercizio finanziario 2020, di cui all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sopradescritta, l'importo complessivo delle somme in oggetto ammonta ad euro 11.801.625,34;

PROPONE

Alla Giunta Municipale

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

1) Di quantificare le somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 del D. L.gs 267/2000 relative al 1° semestre 2020 nel modo seguente:

a) Retribuzioni ed oneri riflessi	2.165.077,40
b) Rate di mutui e prestiti obbligazionari	513.547,94
c) Servizi di amministrazione generale	980.000,00
d) Servizi tecnici	300.000,00
e) Servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale	150.000,00
f) Servizi inerenti la giustizia	10.000,00
g) Servizi di polizia locale	350.000,00
h) Servizi di protezione civile	70.000,00
i) Servizi di istruzione primaria e secondaria	200.000,00
l) Servizio necroscopico e cimiteriale	100.000,00
m) Servizio idrico integrato	1.669.000,00
n) Servizio di nettezza urbana	3.444.000,00
o) Servizi di viabilità e illuminazione pubblica	<u>1.850.000,00</u>
Totale	11.801.625,34

2) Di dare atto, conseguentemente, che le disponibilità di cassa di questo Comune nel limite della complessiva somma di Euro 11.801.625,34, come sopra individuata, non sono soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 del D. L.gs 267/2000;

3) Di prescrivere che, per i servizi non indispensabili, i relativi pagamenti avverranno seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle relative fatture o, se non è prescritta fattura, dei provvedimenti di impegno della relativa spesa;

4) Di notificare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE

F.to Dott. Andrea Antonino Di Como



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n.111 del 27/12/2019

**OGGETTO:** Art. 159 del D. L.gs 267/2000 - Quantificazione somme non soggette a procedure di esecuzione e di espropriazione forzata relative al 1° semestre 2020.

*L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.*

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ALFANO Enzo  
VIRZI' Biagio  
ODDO Maurizio  
BARRESI Irene  
CAPPADONNA Manuela  
PARRINO Giovanni  
FOSCARI Filippo  
MODICA Chiara

- Sindaco  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X

Con la partecipazione del vice Segretario *Generale Avv. Francesco Vasile*

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;  
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 159 del D. Lgs 267/2000 che testualmente recita: "Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2° occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2° non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'art. 27, comma 1, numero 4, del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 151, comma 4, e non possono avere a oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3°;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2003 nella parte in cui prevede che l'impignorabilità delle somme destinate a fini pubblici non opera qualora i creditori vengano pagati senza seguire l'ordine cronologico delle fatture, o se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte del Comune;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del Tesoro del 28.5.93, che all'art. 1 definisce i servizi indispensabili dei Comuni;

Vista la deliberazione della G. M. n. 835 dell'8 ottobre 1993 con la quale sono stati individuati i servizi indispensabili di questo Comune;

Considerata, pertanto, la necessità di quantificare le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1° semestre 2020;

Preso atto che con la deliberazione della Commissione Straordinaria - adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale - n. 5 del 15/02/2019, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetro, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Che l'art. 248, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prevedono che, 1. "A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio. 2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta e stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. 3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge";

Che la dichiarazione di dissesto consente all'ente, sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 del TUEL di impegnare, per ciascun intervento, somme complessivamente non superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso;

Preso atto che sono in corso le procedure per l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020;

Appurato, che dai dati desunti dai documenti contabili relativi all'esercizio finanziario 2020, di cui all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sopradescritta, l'importo complessivo delle somme in oggetto ammonta ad euro 11.801.625,34;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

1) Di quantificare le somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 del D. L.gs 267/2000 relative al 1° semestre 2020 nel modo seguente:

a) Retribuzioni ed oneri riflessi	2.165.077,40
b) Rate di mutui e prestiti obbligazionari	513.547,94
c) Servizi di amministrazione generale	980.000,00
d) Servizi tecnici	300.000,00
e) Servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale	150.000,00
f) Servizi inerenti la giustizia	10.000,00
g) Servizi di polizia locale	350.000,00
h) Servizi di protezione civile	70.000,00
i) Servizi di istruzione primaria e secondaria	200.000,00
l) Servizio necroscopico e cimiteriale	100.000,00
m) Servizio idrico integrato	1.669.000,00
n) Servizio di nettezza urbana	3.444.000,00
o) Servizi di viabilità e illuminazione pubblica	<u>1.850.000,00</u>
Totale	11.801.625,34

2) Di dare atto, conseguentemente, che le disponibilità di cassa di questo Comune nel limite della complessiva somma di Euro 11.801.625,34, come sopra individuata, non sono soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 del D. L.gs 267/2000;

3) Di prescrivere che, per i servizi non indispensabili, i relativi pagamenti avverranno seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle relative fatture o, se non è prescritta fattura, dei provvedimenti di impegno della relativa spesa;

4) Di notificare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale.

## Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO  
F.to Dott. Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Biagio Virzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to Avv. Francesco Vasile

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91 Castelvetrano, li 27/12/2019</p> <p>IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F. to Avv. Francesco Vasile</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>
--	--

<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>
---